
Prot. Serv. Deliberazioni n. 7279/92

☉ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 151

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 1994

VERBALE N. 55

Seduta Pubblica dell'1 agosto 1994.

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL INGROSSO

DELLE CARNI

DEGLI OVINI, POLLAME E UOVA

CENTRO CARNI

e area comunale prospiciente la Via Gino Severini, secondo la planimetria in scala allegata al presente regolamento.

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 53 - 2° comma.

Articolo 2

Tipologia del mercato e merci trattate

Nel mercato sono trattate le seguenti merci:

- a) carni bovine, equine, suine, ovine fresche e comunque conservate;
- b) prodotti avicunicoli freschi e conservati;
- c) uova;
- d) cacciagione;
- e) frattaglie;
- f) sottoprodotti e derivati zootecnici.

Il mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale del 15 dicembre 1986 n. 8074 - ratificata dal Consiglio Regionale con deliberazione del 6 dicembre 1978, n. 798, è classificato misto e di livello nazionale.

Articolo 3

Divieto di trattare merce non prevista dal regolamento

È vietato introdurre in mercato, conservare nei magazzini e contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal regolamento di mercato.

Articolo 4

Ente gestore

Il mercato è gestito, in economia, dal Comune di Roma tramite la competente Direzione del Mercato, fino a che la gestione del mercato non venga affidata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 74, con apposita convenzione, ad una società consortile all'uopo costituita.

Articolo 5

Criteri di gestione

La gestione del mercato deve essere informata ai criteri di efficienza e di economicità.

Il gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare l'equilibrio finanziario della gestione, garantendo la copertura dei costi di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei mutui contratti dall'ente gestore per la gestione del mercato.

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva o reinvestiti.

Articolo 6 Entrate del mercato

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da:

- a) canoni per posteggi;
- b) canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente gestore;
- c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato;
- d) canoni per la concessione a terzi di particolari servizi;
- e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal direttore.

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi, di cui al successivo art. 20, privilegia forme cooperative, consorzi od associative costituite per la gestione di servizi collettivi.

È vietata in ogni caso la sub-concessione.

L'ente gestore stabilisce le tariffe dei canoni informandosi al principio che ogni onere deve essere corrispettivo di un servizio effettivamente reso e proporzionato al valore reale di questo, prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio.

Articolo 7 Bilancio preventivo e conto consuntivo

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in modo analitico le voci di spesa e di entrata.

Per il conto consuntivo si applicano le normative previste dalla legge per le singole forme giuridiche del soggetto gestore.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Articolo 8 Organi del mercato

Sono organi del mercato:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato Consultivo;
- c) la Commissione di disciplina.

Articolo 9 Nomina del Direttore

Il Direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, per titoli e per colloqui, in conformità dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74.

Il bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze agrarie ed equipollenti.

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categorie dei titoli:

- a) altri diplomi di laurea e o specializzazioni universitarie e abilitazioni professionali: sino a 10 punti;

b) esperienze nell'incarico di direzione di mercati agro alimentari: sino a trentacinque punti, con un punto per ciascun anno;

c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende commerciali bancarie ed industriali, ivi comprese quelle in enti pubblici economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun anno;

d) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a cinque punti, con un punto per ciascun anno;

e) pubblicazioni scientifiche in materia economico aziendale o di tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti;

f) altri titoli: sino a cinque punti.

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti.

L'ente gestore nomina anche un Vice Direttore a seguito di concorso interno. Il Vice Direttore rivestirà la qualifica immediatamente inferiore a quella del Direttore.

Articolo 10

Posizione giuridica del Direttore

Il Direttore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con contratto a termine per una durata di cinque anni rinnovabile.

Al Direttore preposto al mercato spetta, comunque, un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il Direttore delle Aziende Municipalizzate di servizi romani, con iscrizione ai fini previdenziali all'Istituto di previdenza per i dirigenti di Aziende Industriali.

È fatta salva l'anzianità pregressa comunque maturata presso amministrazioni ed Enti Pubblici.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore del Mercato nel caso in cui la gestione del Mercato sia affidata alla società consortile prevista dal precedente art. 4 sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore commercio.

In tal caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello previsto nel secondo comma del presente articolo.

Sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti.

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, proporre il Direttore ad un altro mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di mercati di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati.

Articolo 11

Funzioni del Direttore del mercato

Il Direttore del mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei confronti dell'ente gestore.

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato.

Tra l'altro, il Direttore:

A) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo;

B) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'organo di amministrazione dell'ente gestore, quando questo sia un consorzio od una società;

C) è membro della commissione di disciplina;

D) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle controversie tra gli operatori di mercato;

- E) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle norme ed ai regolamenti;
- F) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento dei requisiti previsti dai regolamenti;
- G) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel rispetto della legge e dei regolamenti;
- H) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato;
- I) assicura il rispetto dei regolamenti adottati dall'ente gestore;
- L) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato;
- M) sovrintende e coordina il servizio del personale amministrativo e di vigilanza;
- N) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- O) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- P) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei successivi articoli;
- Q) mantiene i rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri;
- R) svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dai regolamenti.

È facoltà del Direttore di espellere immediatamente qualunque persona che, per contegno corrente o in altro modo, turbi il funzionamento del Mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le disposizioni regolamentari.

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il Direttore si avvarrà dell'assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il servizio del mercato.

Articolo 12

Altro personale addetto al mercato

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, oltre che dal Vice-Direttore, dal personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione Comunale o dipendente dal consorzio di gestione nel caso di cui agli artt. 4 e 58.

Articolo 13

Nomina e composizione del comitato consultivo

Il comitato consultivo è composto da:

- a) un rappresentante del comune;
- b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel mercato, dei quali uno rappresentante dell'export-import è uno dei commissionari;
- c) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite in mercato;
- d) da un rappresentante della Camera di Commercio competente;
- e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti;
- f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei facchini non dipendenti dai utuarii posteggi;
- g) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale ove è ubicato il mercato;
- h) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato;
- i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori.

Ai lavori del comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Mercato.

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in carica tre anni.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione del Mercato.

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la designazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore.

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'ente gestore stesso provvede in via provvisoria, direttamente alle nomine; per l'unità sanitaria locale è nominato un veterinario del servizio d'igiene dell'unità sanitaria locale stessa.

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive del comitato stesso sono dichiarati decaduti dall'ente gestore che provvede alla loro sostituzione richiedendo nuove designazioni.

Articolo 14

Funzionamento del comitato consultivo

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del mercato, ed ogni quavolta lo richiedano cinque componenti del comitato.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedite almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Le spese di funzionamento del comitato, sono a carico dell'ente gestore.

Al Presidente, ai componenti del comitato, compete un gettone di presenza nella misura stabilita dall'ente gestore.

Articolo 15

Termini per le deliberazioni del comitato consultivo

Il comitato deve pronunciare il suo parere entro la riunione successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto all'ordine del giorno e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere.

Qualora per qualsiasi motivo, il comitato non si esprime entro tale termine, l'ente gestore decide prescindendo dal parere.

Articolo 16

Competenze del comitato consultivo

Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, ed inoltre:

- a) sui criteri di assegnazione dei posteggi;
- b) sul calendario del mercato;
- c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni;
- d) sui criteri di accertamento dei prezzi;
- e) sul numero dei facchini necessari al mercato.

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente gestore.

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del mercato e per la riduzione dei costi di gestione.

Articolo 17
Commissione di disciplina

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è composta:

- a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la presiede;
- b) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Roma;
- c) da un funzionario della Regione, designato dall'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato;
- d) da un rappresentante del Comune;
- e) dal Direttore del mercato.

Può partecipare alle riunioni della commissione, con voto consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, designato da quest'ultimo.

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di funzionamento per il comitato consultivo.

Articolo 18
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato sono le seguenti:

- a) diffida (verbale o scritta) e sospensione dei trasgressori da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore del Mercato;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, e, in caso grave urgente, dal Direttore del Mercato;
- c) revoca dell'assegnazione dei posti di vendita per i motivi di cui all'art. 47 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni proposti dal direttore, debbono essere mediamente comunicati alla commissione di disciplina, che li esamina nella prima seduta successiva alla comunicazione.

TITOLO III

IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO

Articolo 19
Principi generali

L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedono direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agli acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall'ente gestore ovvero dati, con appalto o concessione, ad imprese specializzate, secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 della legge regionale n. 74/1984, con durata anche pluriennale.

Articolo 20
Servizi di mercato

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi:

- 1) bar-ristorante;
- 2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati;
- 3) magazzini per conto terzi all'interno del mercato;
- 4) servizi igienico-sanitari;
- 5) pesa merci in arrivo e controllo verifica merci negoziate;
- 6) facchinaggio;
- 7) posteggio di automezzi;
- 8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti all'interno del mercato;
- 9) servizi bancari;
- 10) vendita all'asta;
- 11) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato;
- 12) pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate;
- 13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi e containers;
- 14) laboratorio di analisi;
- 15) vigilanza;
- 16) raccordo ferroviario e/o servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e containers;
- 17) pulizia, smaltimento rifiuti ed eventuale trasformazione, degli scarti e delle eccedenze abbandonati;
- 18) servizio statistico e rilevazione prezzi;
- 19) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti;
- 20) posto di primo soccorso sanitario.

L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente funzionamento del mercato.

Articolo 21
Servizi bancari

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura di sportelli bancari interni.

Articolo 22
Cassa di mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito.

La cassa assicura:

- 1) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, mandatari e commissionari;
- 2) il regolamento dei pagamenti tra venditore all'ingrosso ed acquirenti al dettaglio;
- 3) esazioni di canoni e diritti vari.

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa.

La convenzione tra ente gestore ed istituto di credito deve essere approvata dalla Giunta Regionale a norma dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74.

Articolo 23
Servizio igienico-sanitario

Nei mercati è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede ad accertare il mantenimento delle condizioni di igiene nei mercati nonché la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e sullo stato di conservazione degli stessi.

Il servizio è espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dovrà garantire la massima rapidità per la conoscenza risultati di verifica.

Articolo 24
Servizio tecnico per la manutenzione delle strutture e degli impianti

Nei mercati è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette dipendenze del Direttore, che provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti.

Articolo 25
Servizio di pesa e verifica del peso

L'ente gestore, se necessario pone all'interno del mercato un servizio di pesa pubblica a pagamento a disposizione dei richiedenti.

Il Direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli sull'esattezza dei pesi dichiarati.

La verifica di peso avviene alla presenza degli interessati.

Articolo 26
Servizio di facchinaggio

Il servizio di facchinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 dicembre 1984, n. 74, può essere assicurato:

- a) dall'ente gestore con proprio personale;
- b) dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese titolari di posteggi limitatamente alle merci vendute dai loro datori di lavoro;
- c) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite;
- d) da imprese autorizzate dall'ente gestore con preferenza per cooperative di facchini o loro consorzi.

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo.

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso propri dipendenti al trasporto dei mercati delle merci acquistate, nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato.

Articolo 27
Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30 ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni di facchinaggio.

L'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentito il comitato consultivo, fissa entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere concesse per il lavoro facchinaggio conto terzi nell'ambito del mercato.

Articolo 28

Costo del servizio di facchinaggio

Le tariffe dei servizi di facchinaggio per conto terzi sono stabilite dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo nel rispetto delle norme di legge in materia.

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza.

Articolo 29

Servizio statistico di rilevazione dei prezzi

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente gestore in collaborazione con gli organismi interessati.

Il servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, la rilevazione di tutti i dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico nazionale.

Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giornaliero della quantità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle quantità e dei relativi prezzi e delle destinazioni delle merci vendute.

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti.

Articolo 30

Pubblicità delle transazioni

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità di prodotti disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate.

Tale pubblicità deve essere realizzata:

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma di prodotti significativi, indicati dall'ente gestore;

b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino giornaliero dei prezzi.

Con opportuni accordi, l'intesa con la Regione Lazio, il mercato curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati per uno scambio di informazioni su scala nazionale.

Articolo 31

Servizio di polizia amministrativa

Il servizio di polizia amministrativa è assicurato dai vigili del comune in cui è ubicato il mercato.

Il comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di polizia amministrativa nel rispetto delle norme del presente regolamento ed in base alle direttive impartite dal Direttore del mercato nell'ambito degli indirizzi dell'Ente gestore.

Articolo 32

Vigilanza

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere affidato oltre che a personale pendente all'ente gestore anche ad istituti privati di vigilanza.

Articolo 33

Magazzini interni

Nel Mercato sono realizzati magazzini anche frigoriferi, i quali sono individuali e collettivi.

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari dei posteggi e sono parte integrante di questi ultimi.

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione dall'ente gestore ed effettuano il deposito in conto terzi sulla base di quanto previsto da un regolamento approvato dall'ente gestore. Tale regolamento può prevedere che un magazzino operi in regime di magazzino generale.

Articolo 34

Linee di lavorazione

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la lavorazione dei prodotti al fine della loro selezione e condizionamento per conto degli operatori del mercato.

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, di impianti privati di lavorazione dei singoli operatori.

Articolo 35

Regolamenti interni

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, adotta regolamenti interni a disciplinare:

- a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato;
- b) le operazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari;
- c) il controllo di qualità, classificazione e confezionamento dei prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984;
- d) il mattatoio ed il mercato del bestiame vivo quando annesso al mercato;
- e) i lotti minimi di negoziazione interna;
- f) i lotti minimi ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di Mercato;
- g) pulizia ed uso dei posteggi e magazzini interni.

Articolo 36

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti

Nel mercato sono ammessi alle vendite:

- a) i produttori singoli e associati;
- b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori;
- c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622;
- d) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove necessario, gli aziatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite subordinatamente alla introduzione in mercato di una quantità di prodotto non inferiore ai minimi fissati dall'ente gestore, ed alla costituzione di un deposito cauzionale da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dei canoni dovuti all'ente gestore.

Sono ammessi agli acquisti:

- a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125;
- b) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto;
- c) le imprese della grande distribuzione e le grandi collettività di consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della distribuzione organizzata e gli enti comunali di consumo;
- d) i commercianti al minuto;
- e) operatori della ristorazione.

I privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le modalità e nei limiti di orario stabiliti dall'ente gestore.

Articolo 37

Tessera di accesso al mercato

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese ammesse, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro che comunque abbiano accesso al mercato, apposita tessera, dietro versamento di una somma pari al costo della stessa, da cui risultino le generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità.

Articolo 38

Accertamento per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge.

In particolare:

- a) gli allevatori devono esibire una certificazione annuale del comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione, la destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola specie animale allevata;
- b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il certificato sostitutivo della Camera di commercio di cui alla legge n. 125 del 1959;
- c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto devono esibire copia autentica della relativa autorizzazione;

d) tutti gli altri operatori e le industrie devono esibire una certificazione della Camera di commercio;

e) I soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire certificazione che attesti che non siano intervenuti o in corso a carico provvedimenti di prevenzione previsti dalla normativa antimafia.

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato dall'ente gestore.

Articolo 39 Assegnazione dei posteggi

Le assegnazioni dei posteggi sono:

- 1) annuali o pluriennali per un massimo di cinque anni rinnovabili;
- 2) giornalieri o settimanali.

Le assegnazioni di cui a punto 2) sono riservate ai produttori singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio.

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio di mercato e la quota di posteggi riservati ai produttori singoli e associati.

Articolo 40 Canoni posteggi

I canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con provvedimento dell'ente gestore entro il comitato consultivo.

L'importo del canone dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il mese di gennaio. Su richiesta dell'interessato, il Direttore del Mercato potrà consentire che il pagamento venga effettuato in rate anticipate.

Articolo 41 Criteri di assegnazione dei posteggi pluriennali

L'assegnazione dei posteggi pluriennali, è disposta dall'ente gestore, su proposta del Direttore, entro il comitato consultivo.

L'Assegnazione predetta può avvenire sia a persone fisiche che a società di qualsiasi forma per un massimo di cinque anni e può essere rinnovata.

Non è consentita la cessione dei posteggi a terzi.

Per le assegnazioni a persona fisica, in caso di morte del titolare, il coniuge ed i figli ovvero gli eredi legittimi di questi subentrano nel contratto — sempre che ne abbiano i requisiti — con l'assenso dell'ente gestore, sino alla scadenza del contratto.

È consentito, con l'assenso dell'ente gestore, il conferimento del posteggio di cui sia titolare una persona fisica ad una società di cui la persona fisica stessa sia socio. È consentita altresì la trasformazione della forma giuridica e la cessione delle quote societarie.

Articolo 42

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o associati

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli produttori.

La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari al fine di evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria.

Articolo 43

Assegnazione dei posteggi nella fase di inizio di attività del mercato

Nella fase di inizio di attività del mercato, hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, già ubicati nello stesso comune ove ha sede il nuovo mercato.

La dimensione dei posteggi destinata ai produttori è graduata tenendo conto delle quantità di prodotto commercializzato nel mercato soppresso.

Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione minima equivalente per tutte le aziende.

I posteggi, che rimarranno liberi, sono assegnati ai richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) anzianità della impresa;
- b) volume di affari trattati in precedenza;
- c) correttezza commerciale.

Articolo 44

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendono liberi

Gli spazi che si rendono liberi durante la gestione sono assegnati dall'ente gestore su proposta del Direttore, sentito il comitato consultivo, in modo da dare priorità agli operatori già presenti in mercato che dispongano di spazi insufficienti in relazione alla quantità di prodotto introdotto in mercato.

Gli spazi non assegnati in base al predetto criterio sono concessi, secondo i principi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ai nuovi richiedenti.

La Direzione può disporre lo spostamento delle zone o reparti, nonché dei singoli posteggi, quando ciò si rende necessario, in riguardo alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza e alla natura dei prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funzionamento del mercato.

Articolo 45

Dimensioni dei posteggi

L'ente gestore, su proposta del Direttore del Mercato, sentito il comitato consultivo stabilisce la dimensione minima dei posteggi ad assegnazione pluriennale e di quelli ad assegnazione annuale, giornaliera, settimanale e stagionale.

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate.

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie tale da assicurare ad essa una posizione dominante.

Articolo 46

Gestione posteggio

Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della azienda, se ditta individuale dal legale rappresentante se società, ovvero da un loro procuratore.

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Il posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita targa, secondo le indicazioni del direttore.

Articolo 47

Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza del termine;
- b) per fallimento dell'assegnatario;
- c) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione può essere revocata:

a) per la mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci fissati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume od in valore, sentito il comitato consultivo che ne indica anche i tempi di osservazione;

b) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del titolare del posteggio;

c) per inattività dell'impresa titolare non giustificata e, comunque, superiore a tre mesi continuativi od a cinque mesi nel corso di un anno solare;

d) per morosità nel pagamento del canone, quando questa superi sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento stesso;

e) per grave scorrettezza commerciale.

La revoca è disposta dall'ente gestore che deve contestare preventivamente al titolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla contestazione.

La revoca è deliberata dalla commissione di disciplina nei casi previsti dal regolamento di mercato.

Articolo 48

Contratti tipo per l'assegnazione dei posteggi

L'ente gestore predispone un contratto tipo nel quale sono predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggi.

TITOLO IV

LE NEGOZIAZIONI

Articolo 49

Calendario

Il calendario e l'orario delle contrattazioni sono stabiliti dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo.

Il Direttore del Mercato può modificare il calendario e l'orario per esigenze imprevedibili, per un periodo di tempo limitato.

Articolo 50

Svolgimento delle contrattazioni

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata.

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse avvengono per lotti omogenei e per quantitativi minimi ad opera di dipendenti dell'ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125.

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori od all'ente gestore.

Articolo 51

Tipo di contrattazioni

Le compravendite possono avvenire:

- a) a vista;
- b) su campione;
- c) su descrizione.

Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in mercato.

Le compravendite su campione e su descrizione possono avvenire in presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione di ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione.

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche qualitative e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato.

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo.

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la Camera di Commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione.

Articolo 52
Vendite a distanza

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, a acquirenti non presenti in mercato.

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di accentramento della domanda — collegati in via telematica con il mercato — nei quali sono ammessi alla vendita ed agli acquisti le stesse categorie di operatori di cui all'art. 36 ed in cui le vendite siano effettuate esclusivamente su campione o su descrizione.

Articolo 53
Vendite per conto

I commissionari effettuano vendite in nome proprio ed in conto dei committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei committenti. Ad essi spetta una provvigione concordata a le parti al netto delle spese successive all'arrivo della merce in mercato, scarico compreso, regolarmente documentate.

Il commissionario ed il mandatario possono rivalersi delle spese per lo stoccaggio della merce, le lavorazioni particolari e di quelle per rendere il prodotto commerciabile in mercato, in base alle norme vigenti, quando non vi abbia provveduto il committente. In questo caso il commissionario deve prontamente informare il committente e può richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla direzione del mercato.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai committenti un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti:

- a) il riferimento della partita ricevuta per la vendita per conto;
- b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto;
- c) il ricavo netto da accreditare ai committenti;
- d) le spese del venditore per conto.

Articolo 54
Contratti tipo

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo predispone contratti tipo per le varie modalità di contrattazione.

I contratti tipo per le vendite per conto devono prevedere:

- a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo delle vendite;
- b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissionario ed al mandatario;
- c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul prodotto spedito dal committente da parte del venditore per conto.

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono prevedere tra l'altro:

- a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato;
- b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano sia che non eccedano le tolleranze ammesse;

c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le necessarie garanzie per l'acquirente;

d) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo.

Articolo 55

Funzioni di certificazione

Il Direttore del Mercato — o persona da lui delegata — rilascia certificazioni anzitutto:

a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle vendite;

b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda impossibile la vendita.

Articolo 56

Merce affidata al mercato per la vendita

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come conseguenza di sequestro ovvero sia destinata ai mandatari o commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti per un qualsiasi motivo dal mercato, il Direttore può disporre la vendita tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto o la distruzione della stessa se dichiarata non commerciabile dall'organo sanitario.

Articolo 57

Norme di comportamento in mercato

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamenti scorretti ed irrispettosi nei confronti degli altri operatori e devono astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale svolgimento delle negoziazioni.

Articolo 58

Norme transitorie

«Nei confronti del Direttore e del Vice Direttore in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1984 n. 74».

Qualora la gestione del mercato venga affidata alla Società Consortile di cui al precedente art. 4, il personale in servizio presso la Direzione del Mercato, potrà, a domanda, essere confermato nei ruoli del nuovo gestore, sentito il parere del Direttore del Mercato.

Il servizio di facchinaggio di cui all'art. 26, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 18 della legge regionale n. 74/1984, è affidato prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi già autorizzati dall'Ente Locale, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento e del servizio di facchinaggio.

Articolo 59
Norma finale

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei ruoli di Direttore e Vice Direttore di Mercato ed alla contestuale stipulazione del relativo contratto con i Direttori e i Vice Direttori che abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio in tali qualifiche.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Galeota.

La presente deliberazione assume il n. 151.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
T. BUONTEMPO - A. BALDONI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata in data 6 AGO 1994

- 6 AGO 1994

20 AGO 1994

al e non sono state proposte opposizioni.

- 6 AGO 1994

Inviata al CO.RE.CO. II

Richiesta di chiarimenti con

numero n. 444

del 10 AGO 1994

Inviata al CO.RE.CO. II

30 AGO 1994

La Sezione democratica di
Controllo sugli Atti del
Comune di Roma - nella

seduta del 14 SET 1994

verbale n. 27 - non ha
riconosciuto vizi di legittimità
sulla deliberazione

Dal Campidoglio,

il 15 SET 1994

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
17 agosto 1994.

Dal Campidoglio, il 15 SET 1994

p. IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

